



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 151/14/CONS

CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLO SCHEMA DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE ED INVESTIMENTO A FAVORE DI OPERE EUROPEE E DI OPERE DI PRODUTTORI INDIPENDENTI APPROVATO CON DELIBERA N. 66/09/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 9 aprile 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito denominato Testo unico, e, in particolare, l’articolo 44, comma 7;

VISTA la delibera n. 66/09/CONS del 13 febbraio 2009, recante *“Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 186/13/CONS;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante *“Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”*;

CONSIDERATO quanto segue:

1. l’articolo 44, comma 7, del Testo unico, demanda all’Autorità di disciplinare, mediante procedure di co-regolamentazione, le modalità con cui i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta possono assolvere all’obbligo di promozione delle opere europee, indicando quali criteri da utilizzare *“il contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione di opere europee e all’acquisizione di diritti sulle stesse o la percentuale ovvero il rilievo delle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti dal servizio di media audiovisivo a richiesta”*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. in ottemperanza a tale disposto normativo l'Autorità ha approvato la delibera n. 188/11/CONS che modifica e integra la delibera n. 66/09/CONS con riferimento ai fornitori di media audiovisivi a richiesta, prevedendo un adeguamento delle definizioni e introducendo l'articolo 4-*bis* che prevede un obbligo relativo alla presenza di opere europee all'interno dei cataloghi per una percentuale pari al 20% delle ore, o in alternativa in un investimento pari al 5% dei ricavi derivanti dai servizi di media audiovisivi a richiesta;
3. l'evoluzione vissuta dal settore dei servizi audiovisivi a richiesta a livello nazionale ed europeo e le esperienze di altri Stati membri consentono di attribuire al "*rilievo delle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti dal servizio di media audiovisivo a richiesta*", così come previsto dall'articolo 44, comma 7, una valenza promozionale di grande efficacia, come dimostrato dagli esempi di altri Stati membri che l'hanno adottato. In un mercato di servizi *on-demand* così vasto a livello europeo, sono indubbi gli effetti positivi che la promozione delle opere europee mediante accorgimenti tecnici volti a porle in rilievo all'interno dei cataloghi o quanto meno facilitarne la ricerca, in quanto, in tal modo, le opere europee e nazionali beneficerebbero di una visibilità che le promuove in modo più incisivo rispetto alla sola presenza di una quota delle stesse nel catalogo, consentendo di raggiungere l'obiettivo di tutela della produzione audiovisiva con un impatto molto contenuto sulle decisioni sulle decisioni editoriali e commerciali dei fornitori del servizio di media audiovisivo;
4. l'Autorità, sulla scorta delle positive esperienze di altri Paesi, guarda con favore al possibile inserimento, tra i criteri con cui i fornitori di servizi di *media audiovisivi a richiesta ottemperano alla promozione della produzione europea audiovisiva*, del rilievo delle opere europee nei cataloghi per il tramite di accorgimenti tecnici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante inserzioni pubblicitarie, pagine *web* dedicate, strumenti di ricerca che consentano la corretta identificazione delle opere europee o l'indicazione del paese di origine di queste, stanti i vantaggi dal punto di vista dell'effettività dell'impatto promozionale;

CONSIDERATO che, ai sensi del già richiamato articolo 44, comma 7, del Testo unico, la disciplina relativa alla promozione di opere europee e indipendenti sui servizi di media audiovisivi a richiesta deve essere predisposta tramite procedure di co-regolamentazione, l'Autorità intende sottoporre a consultazione pubblica lo schema di modifiche in questione, al fine di acquisire le osservazioni da parte dei soggetti interessati;

RITENUTO congruo il termine di trenta giorni entro il quale i soggetti interessati possono comunicare le proprie osservazioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA

Articolo 1

1. È sottoposto a consultazione pubblica lo schema di modifiche e integrazioni al “Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti” approvato con delibera n. 66/09/CONS, di cui all’Allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.
2. Le modalità di consultazione sono riportate nell’allegato B alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.
3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Autorità.

Roma, 9 aprile 2014

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani